



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Capo dell'Ufficio legislativo del MUR
Dott. Giuseppe CERRONE
mur.uffleg@postacert.istruzione.it

e p.c. Al Capo di Gabinetto del MUR
Prof. Giuseppe RECINTO
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

Al Direttore Generale della Direzione degli ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio
Dott. Gianluca CERRACCHIO
dgsinfs@postacert.istruzione.it

Al Direttore Generale della Direzione delle Istituzioni
della formazione superiore
Dott.ssa Marcella GARGANO
dgfis@postacert.istruzione.it

Al Segretariato Generale del MUR
Dott.ssa Maria Letizia MELINA
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 –
“Riforma delle classi di laurea”

Adunanza del 24/3/2022

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTA la nota del D Capo dell'Ufficio Legislativo del MUR Prot. 299 dell'8/3/2022 con la quale si trasmette ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, la proposta di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTA la documentazione prodotta;

SENTITI i Relatori;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Nello schema di decreto di cui all'oggetto vengono proposte modifiche puntuali al «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270» con l'intento di porre «le basi per il rafforzamento della interdisciplinarietà e l'inserimento di elementi di maggiore flessibilità nei corsi di studio universitari».

La flessibilità nella progettazione degli ordinamenti dei corsi di studio, prevista dalla Missione 4 «Istruzione e Ricerca» del PNRR e già in parte introdotta dal D.M. 6 aprile 2021, n. 133 — che prevede una maggiore flessibilità per quanto attiene alle attività formative affini o integrative — troverebbe piena realizzazione in questo provvedimento, rendendo possibile per tutti i corsi di studio una maggiore flessibilità per le attività di base e caratterizzanti, attualmente prevista solo in via sperimentale dal D.M. 25 marzo 2021, n. 289.

Queste due modifiche permetterebbero di ottemperare a quanto previsto dalla «Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea» del PNRR e troverebbero completamento e ulteriore valorizzazione nella revisione delle classi di laurea che il CUN, nell'attuale contesto normativo, sta concludendo.

Il provvedimento proposto introduce tuttavia notevoli criticità e ambiguità che avrebbero ripercussioni molto negative sulla qualità dell'intero sistema formativo.

1) Introduzione dei Settori Concorsuali (SC) negli Ambiti Disciplinari delle classi di Corsi di Studio

Le classi di corsi di studio, così come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, rappresentano un riferimento importante che conferma e rafforza il principio del *valore legale del titolo di studio*¹, così come esplicitato nel successivo comma 3, che stabilisce che «i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale».

La declaratoria di una classe definisce gli obiettivi culturali dei corsi della classe e indica — tramite le «attività formative indispensabili» e i numeri minimi di crediti che gli ordinamenti didattici dei corsi devono riservare a esse — un percorso che ne consenta il raggiungimento. Gli elementi fondamentali utilizzati in qualsiasi contesto internazionale per la definizione degli obiettivi culturali dei corsi di studio e per la individuazione dei percorsi formativi necessari per raggiungerli sono le discipline indispensabili². I decreti ministeriali di definizione delle classi di laurea individuano per ciascuna classe una tabella delle attività formative indispensabili e definiscono ambiti disciplinari, spesso ben più ampi e multidisciplinari dei settori concorsuali, progettati per garantire notevole flessibilità per la realizzazione dei percorsi formativi e in organico rapporto con gli obiettivi formativi dei corsi.

I Settori Concorsuali sono stati introdotti dall'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per consentire lo svolgimento delle procedure di reclutamento dei docenti con il vincolo che vi afferiscano «in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno venti professori di prima fascia».

¹ In Italia il valore legale del titolo di studio è garantito, per quanto riguarda i titoli di laurea e laurea magistrale, dalle norme che regolano l'autonomia didattica degli atenei (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), dai decreti di individuazione delle classi di laurea e di laurea magistrale (DD.MM. 16 marzo 2007) ed è assicurato dal processo di accreditamento dei corsi di studio (regolato D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154) tramite il quale il Ministero assicura la qualità dei contenuti dei percorsi formativi e garantisce i necessari standard qualitativi.

² Ad esempio, la direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali individua i «programmi degli studi» in termini di «discipline» indispensabili chiaramente identificabili e non in funzione di altre tipologie di tassonomia utilizzate per altri scopi come ad esempio la tassonomia ERC.

I SC non sono adatti a identificare discipline di insegnamento, anche perché possono essere costituiti da aggregati di più settori scientifico-disciplinari (SSD) non intercambiabili ai fini didattici.

La sostituzione meccanicistica dei SSD con i SC renderebbe estremamente difficile la definizione di un percorso formativo utile a raggiungere gli obiettivi culturali della classe, introducendo incertezza, se non anche indeterminatezza, sia nella declaratoria e nelle tabelle della classe, sia negli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

D'altro canto, una formulazione poco chiara della classe e dei percorsi formativi proposti renderebbe difficile, se non impossibile, un adeguato processo di accreditamento dei corsi da parte del MUR. Questo, in combinato disposto con altri provvedimenti già varati in tema di flessibilità, avrebbe un impatto fortemente negativo sull'unitarietà del sistema pubblico della formazione superiore e un depotenziamento, se non annullamento, del principio di validità legale del titolo di studio in contraddizione con l'articolo 4, comma 3 del decreto.

Una ulteriore conseguenza della formulazione di progetti formativi poco chiari sarebbe la perdita di identificabilità dei Corsi di studio, sia rispetto alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro, sia privato sia pubblico (si pensi ad esempio ai requisiti di accesso alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola che sono espressi in termini di specifici SSD), sia rispetto al legame con la scuola, all'orientamento e alle aspettative di formazione degli studenti.

Sulla base di quanto detto, una revisione delle classi che non prevedesse l'utilizzo dei SSD in riferimento alle discipline richiederebbe una nuova identificazione delle discipline stesse che, seppur possibile e in alcuni casi auspicabile, non potrebbe certamente essere fatta con una mera sostituzione dei SSD con i SC.

Altro discorso, certamente utile per agevolare gli atenei nella realizzazione dei corsi studio mantenendone chiari gli obiettivi, i percorsi formativi e i profili professionali attesi, riguarda la semplificazione del processo di accreditamento (normato dal D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, e non dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270). Occorre distinguere le discipline (utilizzate nella definizione delle classi e degli ordinamenti) da chi le insegna (l'inquadramento dei docenti che è funzionale solo alla verifica dei requisiti di docenza). In particolare, per la verifica dei requisiti di docenza si potrebbero utilizzare i SC, certo più idonei dei Macrosettori che il D.M. 1154/2021 individua a tale scopo e che lo schema di decreto conferma con il comma 4-bis dell'articolo 12. In ogni caso, per utilizzare correttamente i Macrosettori sarebbe necessaria una complessiva e coerente revisione della classificazione dei saperi.

2) Flessibilità e minori vincoli nelle classi di corsi di studio preordinati all'accesso alle professioni

La possibilità di prevedere vincoli diversi per le classi di corsi di studio preordinati all'accesso a specifiche professioni, prevista dal D.M. 270/04 ai commi 2 e 4 dell'articolo 10, è stata eliminata e la disposizione di cui al comma 4-ter estende, in maniera esplicita, a tutte le classi i vincoli sulle percentuali massime di crediti vincolabili nelle tabelle delle attività formative. Inoltre non è chiaro se si applicherebbero a tutte le classi le disposizioni in tema di flessibilità di cui ai commi 2-bis e 4-bis dello stesso articolo 10.

Queste disposizioni ignorano le peculiarità dei corsi che prevedono regole di accreditamento europee, finalizzate al riconoscimento delle qualifiche professionali dei laureati e all'esercizio delle professioni regolamentate in più Stati membri. Le uniche deroghe previste dallo schema sarebbero quelle relative a «i vincoli posti dall'accesso alle professioni o ai relativi esami di Stato». Pertanto le deroghe, originariamente previste per percorsi preordinati a specifiche professioni, o regolate dalle normative UE, e individuate sulla base di esigenze culturali riconosciute anche a livello internazionale, potranno essere stabilite unicamente sulla base di elementi ritenuti utili dagli Ordini ai fini dell'accesso alle professioni o ai relativi esami di Stato. Questa previsione porterebbe alla necessità di apportare modifiche sostanziali a tutte le classi di laurea magistrale a ciclo unico regolate da normative dell'UE, con conseguenze

imprevedibili e potenzialmente pericolose anche per gli accreditamenti europei dei corsi di studio nonché per le classi che danno accesso a professioni non organizzate in ordini o collegi³.

3) Quote di “interdisciplinarietà necessaria” (attività affini o integrative)

Con l'articolo 10, comma 5, lettera b-bis, viene nuovamente introdotto il vincolo che per le attività formative affini o integrative si debbano obbligatoriamente utilizzare «ambiti disciplinari» non previsti per le attività di base o caratterizzanti. Tale vincolo, già previsto nel D.M. 270/2004, è stato abolito una prima volta con il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, reintrodotta con il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133 e nuovamente abolito con la nota del 6 aprile 2021, n. 9612 con cui il MUR ha chiarito che per gli Atenei è possibile «*prendere in considerazione in tale ambito anche settori di base e caratterizzanti, se questo consente un migliore conseguimento degli obiettivi formativi del Corso*». Si noti che la disposizione, introdotta con l'intento di garantire maggiore multidisciplinarietà ai percorsi formativi, introdurrebbe un nuovo vincolo (maggiore rigidità) in contrasto con il D.M. 133/2021 e imporrebbe la necessità di riscrivere la quasi totalità degli ordinamenti secondo questo nuovo paradigma.

I punti 2 e 3 mostrano la difficile coesistenza, se non la incompatibilità per molte classi di corsi di studio, di flessibilità, multidisciplinarietà e abilitazione all'esercizio delle professioni.

Sulla base di quanto esposto ai punti 1), 2) e 3) il Consiglio Universitario Nazionale esprime di necessità

parere non favorevole

sul provvedimento proposto e chiede di modificare il testo per superare gli elementi critici segnalati.

Auspica di sviluppare con il MUR un percorso che favorisca l'innovazione dell'offerta didattica e la semplificazione dei processi di accreditamento, mantenendo la qualità e la dimensione unitaria del sistema universitario nazionale. In coerenza con il proprio ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, richiamato dal comma 2 dell'articolo 14, del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene indispensabile una più ampia ridefinizione delle discipline con un progetto coerente, organico e conciliabile con gli obiettivi e le necessità dell'offerta formativa. Ribadisce per questo compito la sua piena disponibilità nell'ambito di un richiamato impegno, anche all'interno del PNRR, di razionalizzazione, aggiornamento e revisione della classificazione dei saperi, sostenuto a seguito di un confronto chiaro e condiviso, per obiettivi e risultati, con il MUR.

Di seguito i commenti e le osservazioni sui singoli emendamenti agli articoli del DM 270.

Articolo 1, comma 1, lettera i):

coerentemente con quanto esposto nel parere, si chiede di espungere le parole “concorsuali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e reintrodurre “scientifico-disciplinari **culturalmente e professionalmente affini**, definito dai decreti ministeriali”.

Articolo 3, comma 6-bis:

nessuna osservazione.

³ Ad esempio, la classe di laurea in Scienze dell'architettura (L-17) e le classi di laurea magistrale in Architettura e Ingegneria edile-architettura (LM-4), Farmacia e farmacia industriale (LM-13), Medicina e chirurgia (LM-41), Medicina veterinaria (LM-42), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) e Giurisprudenza (LMG-01).

Articolo 5, comma 5-bis:

la previsione esplicita di Programmi di Mobilità tra le Università italiane è certamente condivisibile. Tuttavia, si chiede di integrare il testo specificando che in ogni caso è necessario che i crediti acquisiti corrispondano ad attività formative coerenti con l'ordinamento del corso di studi. Si rappresenta inoltre che questo provvedimento potrà avere il successo auspicato, senza introdurre disparità tra gli studenti, solo se associato a idonee risorse economiche che effettivamente consentano la mobilità studentesca, in analogia a quanto avviene con i finanziamenti europei del programma Erasmus.

Articolo 10, comma 2:

Coerentemente con quanto espresso nel parere, si chiede di ripristinare il testo originale, reinserendo le parole “fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali” o comunque una formulazione idonea a garantire l'esclusione delle classi di laurea preordinate all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.

Articolo 10, comma 2-bis:

Si chiede di sostituire la parola “adozione” con la parola “predisposizione” per chiarire senza equivoci che gli ulteriori settori devono essere aggiunti negli ordinamenti che dovranno, poi, essere approvati dal Ministero.

Si chiede, inoltre, di sostituire la parola “concorsuali” con le parole “scientifico-disciplinari”.

Si chiede di utilizzare la formulazione già proposta per la flessibilità dal D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede l'esclusione “dei corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.”

Articolo 10, comma 4:

Coerentemente con quanto esposto nel parere si chiede di ripristinare il testo originale reinserendo le parole “fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali” o comunque trovare una formulazione idonea per poter garantire l'esclusione delle classi di laurea Magistrale preordinate all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.

Articolo 10, comma 4-bis:

Si chiede di sostituire la parola “adozione” con la parola “predisposizione” per chiarire senza equivoci che gli ulteriori settori devono essere aggiunti negli ordinamenti che dovranno, poi, essere approvati dal Ministero.

Si chiede, inoltre, di sostituire la parola “concorsuali” con le parole “scientifico-disciplinari”.

Si suggerisce di utilizzare la stessa formulazione proposta per il comma 2-bis sostituendo le parole “16 marzo 2007” con le parole “di definizione delle classi”.

Si chiede di utilizzare la formulazione già proposta per la flessibilità dal D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede l'esclusione “dei corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.”

Articolo 10, comma 4-ter:

Coerentemente con quanto esposto nel parere (si veda il punto 2) si chiede di espungere l'intero comma.

Articolo 10, comma 5, lettera b-bis):

Con questa disposizione si introdurrebbero due diverse tipologie di attività affini e integrative — quelle di cui alla lettera b) e quelle di cui alla lettera b-bis). Per le ragioni esposte nel corpo del parere (si veda il punto 3) si chiede di espungere la lettera b-bis).

Articolo 11, comma 3, lettera c):

Si chiede di sostituire la parola “concorsuali” con le parole “scientifico-disciplinari”.

Articolo 11, comma 3-bis:

La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa deve essere effettuata non nei regolamenti didattici di ateneo o negli ordinamenti didattici dei corsi, oggetto di questo articolo, ma nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e quindi deve esser trasferita al successivo articolo 12.

Articolo 11, comma 4-bis:

La disposizione è condivisibile e di fatto già compatibile con la normativa attuale, tuttavia occorre specificare che il “piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico dell’anno accademico di immatricolazione” deve comunque essere coerente con l’ordinamento didattico del corso di studi. A tal fine si chiede di sostituire le parole “purché presenti nell’offerta formativa disponibile” con le parole “purché coerenti con l’ordinamento del corso di studi”.

Articolo 12, comma 2, lettera a):

Si chiede di sostituire la parola “concorsuali” con le parole “scientifico-disciplinari”.


Articolo 12, comma 4-bis:

La disposizione modifica le regole di accreditamento dei corsi di studio e pertanto deve essere espunta da questo provvedimento e introdotta come modifica al D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, che disciplina le regole di accreditamento, valutazione iniziale e periodica dei corsi di studio.

Nel merito, questo consesso ribadisce che per potere utilizzare i Macrosettori per l’individuazione dei docenti di riferimento sarebbe necessaria una loro revisione, nell’ambito di una più ampia revisione della classificazione dei saperi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Vicino)



Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.